



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CAGLIARI**

ORDINANZA N. 179 /2017

DISCIPLINA DISPERSIONE DI CENERI FUNERARIE IN MARE

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri";
- VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 22 Febbraio 2012 recante norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri mortuarie;
- VISTO** La nota in data 24.05.2017 del Comune di Cagliari, in pari data assunta al prot. n. 20894;
- VISTI** gli artt. 30 e 60 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Cagliari, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente alla tutela ambientale e ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e ad altri interessi frutto dell'evoluzione socio-economica,

RENDE NOTO

Negli specchi acquei antistanti il Circondario Marittimo di Cagliari è consentita la dispersione di ceneri funerarie in mare, previa acquisizione dell'autorizzazione e del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune competente.

ORDINA

Articolo 1 Distanze minime dalla costa

La dispersione potrà avvenire ad una distanza di almeno 0.5 miglia dalla costa, dai manufatti, da impianti e/o strutture portuali, dai corridoi di entrata-uscita dei porti e dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura. Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa e/o dalle strutture/opere sopra menzionate.

Articolo 2 Obbligo di avviso

È fatto obbligo almeno 5 giorni prima, di comunicare a questa Capitaneria di Porto, per il tramite del Comune nelle cui acque avverrà la dispersione, la data, l'ora e i luoghi in cui avverrà la stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto ai fini della dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile competente.

Articolo 3 Comunicazioni unità assistente

Prima di ogni uscita dovrà essere data notizia a questa Capitaneria di Porto, via telefono al numero 07060517240 e/o tramite VHF, dell'uscita e del rientro, nonché i dati dell'unità in assistenza.

Articolo 4 Violazioni e sanzioni

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53, comma 3 del Codice della Nautica da diporto

Articolo 5 Norme finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'affissione agli albi dei Comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it>

Cagliari, 31/09/17

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Roberto ISIDORI
